

FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO

CORTE FEDERALE DI APPELLO

Composta dai Signori

Presidente di Sezione Claudio Iafolla

Presidente

Notaio Mario Enzo Romano

Consigliere

Avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini

Consigliere relatore

ha pronunciato la presente

DECISIONE

nel procedimento instaurato con Reclamo inoltrato a mezzo pec in data 29 ottobre 2020 dal **Signor Junho Park** contro il **Signor Carlo Molfetta** e la **Sig.ra Nicoletta Marinosci**

di impugnazione

ai sensi dell'art. 2, lett. f) del "Regolamento CONI per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive", della **decisione in data 26 ottobre 2020 del Tribunale Federale della Federazione Italiana Taekwondo.**

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Reclamo in data 29 ottobre 2020 il Signor Junho Park, nato a Roma il 10 maggio 1977, ha impugnato la decisione in data 26 ottobre 2020 con la quale il Tribunale Federale ha respinto i due ricorsi dallo Stesso proposti con atti in data 9 ottobre 2020 e 14 ottobre 2020, ha confermato la legittimità delle presentazioni delle candidature della Sig.ra Nicoletta Marinosci e del Sig. Carlo Molfetta, ha dichiarato come definitiva la lista delle candidature la lista pubblicata in data 7 ottobre 2020 e ha compensato le spese.

Il reclamo è stato dall'appellante trasmesso alla Corte Federale d'Appello, al Signor Carlo Molfetta, alla Sig.ra Nicoletta Marinosci, al Collegio di garanzia del CONI, alla Procura Generale del CONI e all'Avvocato Diego Sollecchia.

L'appellante, dopo aver dedotto e illustrato due motivi di gravame, conclude chiedendo in via istruttoria di verificare il numero esatto degli appoggi di candidatura di ciascun candidato e di controllarne la congruità rispetto al numero pubblicato nella

lista del 6 ottobre 2020 nonché di verificare i metodi di trasmissione degli appoggi affinché venga chiarito che gli appoggi non sono stati consegnati in bianco.

Nel merito chiede di accertare se vi siano state irregolarità ed eventualmente escludere, come già richiesto al Tribunale, i Sig.ri Carlo Molfetta e Nicoletta Marinosci.

Nel giudizio non si è costituita alcuna parte diversa dall'appellante.

DIRITTO

1. Si premette che questa Corte è chiamata a decidere in merito alla legittimità della decisione del Tribunale Federale in data 26 ottobre 2020 con la quale sono stati respinti, previa riunione, i due ricorsi del signor Junho Park con i quali lo Stesso aveva richiesto l'annullamento dell'iscrizione nella cosiddetta "lista definitiva" del 7 ottobre 2020 dei candidati a Consigliere federale Signor Carlo Molfetta e Signora Nicoletta Marinosci.

In sostanza, con gli originari gravami il signor Junho Park aveva richiesto al Tribunale l'annullamento dell'iscrizione nella predetta lista definitiva dei candidati menzionati, per il fatto che gli stessi non figuravano nella precedente lista "provvisoria" del 6 ottobre 2020. Inoltre il ricorrente aveva dedotto come il Signor Carlo Molfetta avesse manifestato pubblicamente l'intenzione di rinunciare alla candidatura.

Il Tribunale Federale – dato atto che la Procura Federale aveva concluso che non sussisteva alcun elemento da indurre la Stessa a proporre la impugnazione nei termini previsti dall'art. 2, lett. c) del Regolamento CONI per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive - ha ritenuto prive di pregio dette argomentazioni, atteso che, ai fini della legittimità delle candidature, ciò che rileva giuridicamente è che i concorrenti abbiano presentato domanda nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 2, lett. a) del richiamato Regolamento della Giunta nazionale CONI, a termini del quale, in sintesi, l'elenco delle candidature deve essere pubblicato almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea nazionale elettiva, nella specie prevista per il 7 novembre 2020. Infatti dagli atti risultavano la tempestività e la regolarità delle domande dei candidati Carlo Molfetta e Nicoletta Marinosci, pervenute, rispettivamente, in data 22 settembre 2020 e 28 settembre 2020 e pubblicate nella lista del 7 ottobre, e cioè nei 30 giorni antecedenti l'Assemblea elettiva nazionale, come detto prevista per il 7 novembre 2020.

2. Nel Reclamo, il Sig. Park, dopo aver rilevato la tardività del deposito della decisione del Tribunale rispetto al termine di cui all'art. 2, lett. e) del richiamato Regolamento, ha censurato la decisione articolando due motivi di gravame, o meglio ha formulato due interrogativi chiedendo alla Corte un riscontro sugli stessi.

Nel dettaglio l'appellante ha chiesto:

- per quale ragione le candidature dei Sig.ri Carlo Molfetta e Nicoletta Marinosci, pur pervenute, rispettivamente, in data 22 settembre 2020 e 28 settembre 2020, non sono state inserite nella lista pubblicata in data 6 ottobre 2020;
- per quale ragione il numero degli appoggi di candidatura dei vari candidati della "cordata di Cito" della lista pubblicata in data 6 ottobre 2020 sono sensibilmente e inspiegabilmente cambiati rispetto alla lista pubblicata in data 6 ottobre 2020.

Infine il Sig. Park ha concluso chiedendo alla Corte di accertare se vi siano state irregolarità ed eventualmente escludere, come già richiesto al Tribunale, i Sig.ri Carlo Molfetta e Nicoletta Marinosci.

3. Il Reclamo risulta in primo luogo inammissibile.

Sussiste invero inammissibilità in quanto l'appellante con il Reclamo non ha specificamente censurato la decisione del Tribunale, ma si è limitato a dedurre che "nonostante le argomentazioni del Tribunale Federale" resterebbero "degli interrogativi per i quali chiediamo rispettosamente riscontro" (pag. 1 Reclamo). Operando in tal modo l'appellante pretende di ottenere una nuova decisione sul merito della questione senza tuttavia muovere specifiche censure alla decisione impugnata di cui chiede la riforma.

Sussiste poi inammissibilità sotto un ulteriore profilo. L'appellante non ha infatti contestato né ha specificamente gravato la statuizione con la quale il Tribunale Federale ha stabilito che la pubblicazione del 6 ottobre 2020 non ha avuto alcun effetto preclusivo rispetto alla successiva pubblicazione (nei termini) del 7 ottobre 2020.

Tale statuizione, di per sé idonea a sorreggere la decisione impugnata, rende inammissibile il proposto reclamo, in quanto non espressamente e specificamente contestata e gravata.

In tale contesto, infatti, da un lato i motivi di gravame risultano del tutto irrilevanti e d'altro lato non residua alcun interesse alla decisione in capo all'appellante.

Infatti, con riferimento ai due motivi di appello, in ragione della affermata legittimità della lista pubblicata in data 7 ottobre 2020, del tutto irrilevante risulta sia la individuazione delle ragioni per le quali le candidature dei Sig.ri Carlo Molfetta e Nicoletta Marinosci non sono state inserite nella lista pubblicata in data 6 ottobre 2020, e sia la individuazione della ragione per la quale il numero degli appoggi di

candidatura dei vari candidati della lista pubblicata in data 6 ottobre 2020 sono diversi da quelli di cui alla lista pubblicata in data 6 ottobre 2020.

D'altronde risulta pacifico che l'appellante con il primo motivo proposto si è limitato a censurare la mancata inclusione dei nominativi dei controinteressati nel primo elenco, non censurando specificamente la inclusione dei relativi nominativi nella lista pubblicata in data 7 ottobre 2020, mentre con il secondo motivo di ricorso si è limitato a censurare la esistenza di "discrepanze" negli appoggi rispetto alla lista pubblicata in data 6 ottobre 2020 senza tuttavia dedurre specificamente in merito agli effetti invalidanti di una tale pretesa discrepanza, deduzione che, peraltro, ove formulata sarebbe risultata inammissibile in ragione dell'ormai pacifico carattere non preclusivo della pubblicazione del 6 ottobre 2020 rispetto alla successiva pubblicazione.

Infine, sotto ulteriore, e correlato, profilo il reclamo risulta poi inammissibile nella parte in cui l'appellante ha formulato – del tutto genericamente – richiesta alla Corte di accertare la esistenza di eventuali irregolarità, in tal modo demandando all'organo giudicante il compito di individuare ipotetiche irregolarità in relazione alle quali, di contro, sussisteva preciso onere di specifica allegazione in capo all'appellante stesso.

4. Fermo quanto sopra, il Reclamo risulta comunque anche nel merito privo di fondamento.

In ordine alla dedotta tardività del deposito della decisione del Tribunale rispetto al termine di cui all'art. 2, lett. e) del richiamato Regolamento – tardività che peraltro non risulta essere stata dedotta quale autonomo motivo di gravame – si osserva come il termine di sette giorni previsto dalla richiamata disposizione non risulti avere natura perentoria, peraltro nel difetto di una espressa qualificazione in termini ad opera della disposizione regolamentare e nel difetto di disposizioni che stabiliscano conseguenze giuridiche negative a seguito della mancata osservanza del predetto termine.

In ordine al primo motivo di appello, questa Corte, nel condividere le ragioni, ampie ed esaustive, espresse dal Tribunale Federale, cui fa integrale richiamo, sottolinea come la disciplina di riferimento non stabilisca in alcun modo che la iscrizione in una "lista provvisoria" costituisca presupposto legittimante per l'iscrizione nella lista "definitiva". Tanto più che la lista pubblicata in data 6 ottobre 2020 costituiva all'evidenza una lista non ancora ufficiale, in quanto non ancora firmata dal soggetto competente, differente dalla lista ufficiale sottoscritta dal Segretario generale e pubblicata, come si è già visto in precedenza, nei trenta giorni antecedenti l'Assemblea nazionale.

In tale contesto la mancata inclusione dei due controinteressati nella lista pubblicata il 6 ottobre 2020 – censurata con il reclamo dall'appellante - non assume alcuna rilevanza viziante della legittimità della inclusione degli stessi nella lista pubblicata in data 7 ottobre 2020, nella pacifica – e non contestata - ricorrenza di tutti i presupposti per una tale inclusione.

Inoltre, e comunque, ai fini di cui sopra alcuna rilevanza può assumere la “ragione” per la quale i nominativi dei predetti controinteressati non siano stati inseriti nella lista pubblicata in data 6 ottobre 2020, ragione che costituisce, come detto il primo interrogativo posto dall'appellante a questa Corte che pertanto si conferma inammissibile e irrilevante.

In ordine al secondo motivo di appello, questa Corte, rilevato che la censura è inammissibile sia perché trattasi di censura nuova e come tale inammissibilmente formulata nella presente sede di appello e sia perché formulata in termini esplorativi, eventuali e dubitativi, osserva come la dedotta “discrepanza” tra il numero degli appoggi di candidatura dei vari candidati della “cordata di Cito” della lista pubblicata in data 6 ottobre 2020 rispetto a quelli di cui alla lista pubblicata in data 6 ottobre 2020 non assuma alcuna rilevanza viziante della legittimità della inclusione dei due controinteressati nella lista pubblicata in data 7 ottobre 2020, nella pacifica – e non contestata - ricorrenza di tutti i presupposti per una tale inclusione.

Quanto poi alla ipotesi, prospettata quale interrogativo nel reclamo, che gli appoggi sarebbero stati consegnati “in bianco”, trattasi di ipotesi del tutto irrilevante ai fini del decidere a fronte della documentata presenza di validi e sufficienti appoggi con riferimento alle candidature di entrambi i due controinteressati. E comunque la deduzione è inammissibile in quanto prospettata in via ipotetica e risulta contraria a documento scritto. .

5. Le richieste istruttorie formulate con il reclamo risultano anch'esse inammissibili.

Tali richieste, invero, non risultano in alcun modo riferite al punto centrale del presente giudizio, rivelandosi per tale ragione inconferenti e irrilevanti a fronte del carattere non preclusivo - ormai accertato in via definitiva - della pubblicazione della lista del 6 ottobre 2020 rispetto alla successiva pubblicazione.

Ai fini del decidere, infatti, per le ragioni che precedono non riveste né può rivestire alcun valore la richiesta “verifica” riferita sia al numero esatto degli appoggi di ciascun candidato e sia alla “congruità” rispetto al numero degli appoggi pubblicato nella lista del 6 ottobre 2020.

Per le medesime ragioni ora espresse, priva di rilevanza ai fini della decisione si manifesta anche la riserva espressa dal Sig. Park di integrare la documentazione alla ricezione dei documenti del fascicolo d'ufficio del Tribunale, documenti che l'appellante stesso ha dichiarato di avere richiesto alla Federazione. E ciò lo si osserva sebbene tutti i documenti su cui la pronuncia è fondata risultano in possesso del Signor Park che li ha anche prodotti in giudizio e sebbene fosse onere del Signor Park consultare il fascicolo nel corso del giudizio innanzi al Tribunale. Infine si osserva come l'appellante non abbia formulato una tale richiesta con il reclamo e come lo stesso non abbia nemmeno depositato il reclamo con espressa riserva dei motivi.

6. In conclusione il reclamo proposto dal Signor Junho Park deve essere respinto in quanto inammissibile e comunque infondato.

7. Nulla sulle spese, nel difetto di costituzione e di attività difensiva dei controinteressati.

P.Q.M.

la Corte di Appello Federale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto a mezzo pec in data 29 ottobre 2020 dal Signor Junho Park contro il Signor Carlo Molfetta e la Sig.ra Nicoletta Marinosci di impugnazione della decisione in data 26 ottobre 2020 del Tribunale Federale della Federazione Italiana Taekwondo, respinge il predetto reclamo e conferma integralmente la decisione del Tribunale Federale in data 26 ottobre 2020.

Nulla sulle spese.

Così deciso dalla Corte di Appello Federale nella conferenza personale dei componenti in Roma Via Civitavecchia n. 7 presso lo studio professionale dell'Avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini in data 5 novembre 2020 e dagli stessi contestualmente motivato e sottoscritto in pari data.

I CONSIGLIERI

Notaio Mario Enzo Romano

Avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini




IL PRESIDENTE

Dott. Claudio Tafolla

